

Sulla conferenza di servizi, il procedimento di autorizzazione paesaggistica ed il parere tardivo della Soprintendenza.

Materia	Paesaggio
Sentenza	Cons. Stato n. 8610/2023

PAESAGGIO: CONFERENZA DI SERVIZI

Secondo un orientamento del Consiglio di Stato, che esclude l'operatività del meccanismo del silenzio assenso in relazione alle fattispecie di tutela degli interessi paesaggistici, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere tardivo della Soprintendenza dequota a obbligatorio, ma resta efficace e fonda comunque l'obbligo comunale di esame e di motivazione in caso di dissenso. Tale parere tardivo non vincolerebbe l'amministrazione procedente, che dovrebbe comunque tenerne conto, valutando motivatamente ed in concreto anche gli aspetti paesaggistici. Ciò in applicazione del comma 9 dell'art. 146, norma non espressamente abrogata dall'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990, la quale prevede una forma di silenzio devolutivo, incompatibile con il silenzio assenso. In base a detto orientamento la Soprintendenza, nell'esprimere il suo parere sulla proposta di autorizzazione paesaggistico, deve ignorare la compresenza di qualsiasi altro interesse pubblico, pure di analoga valenza, applicandosi detto principio anche nell'ambito della conferenza di servizi, dove non vi sarebbe un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si basa su un espresso principio costituzionale.

Ad avviso del Collegio questo orientamento, pur meritevole della massima considerazione, dev'essere rimeditato alla luce del rinnovato ruolo della semplificazione, da valore strumentale a bene o valore di natura finale, autonomo rispetto agli interessi curati dalle amministrazioni competenti al rilascio di assensi comunque denominati, nonché della attenuazione della valenza forte e assolutizzante dell'attributo di primarietà associato agli interessi sensibili, nella misura in cui viene ammesso un loro bilanciamento in concreto con altri valori e principi. Su queste basi il parere della Soprintendenza è espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico, partecipando alla formazione di un provvedimento finale pluristrutturato, e l'atto qualificante dell'istituto della conferenza di servizi risiede nella necessità di confrontare e comporre, mediante una dialettica paritaria, tutti gli interessi rilevanti. Nel caso in cui si applichi il silenzio assenso al parere della Soprintendenza perché rimasta inerte, l'amministrazione procedente valuta comunque l'interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione interpellata, assumendo, all'esito della formazione del silenzio assenso ex art. 17 *bis* l. n. 241/90, una decisione conclusiva del procedimento (comunque necessaria) che tenga in debita considerazione anche l'interesse pubblico sotteso all'atto di assenso implicitamente acquisito. In tale maniera si assicura non soltanto la tempestiva adozione della decisione finale, ma anche un'adeguata protezione di tutti gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio del potere, pure in assenza di una determinazione espressa della Soprintendenza, per la quale, qualora non

si attivi entro i termini, resta comunque ferma la possibilità di agire in autotutela secondo il principio del *contrarius actus*.

Il definitivo superamento dell'indirizzo interpretativo contrario all'applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico sarebbe stato sancito dal nuovo comma *8-bis* dell'art.2 della L.241/1990, secondo cui le determinazioni tardive sono inefficaci, per cui il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell'ambito di una conferenza di servizi – a parere del Collegio - è *tamquam non esset*.

Fonti:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>